REVISIONI DEL DOCUMENTO					
Rev.	Descrizione della revisione	Preparato	Verificato	Approvato	Data
11	Aggiornamento normativo				31/07/2026

RG03 - REGOLAMENTO PER CERTIFICAZIONE PER LE DIRETTIVA MACCHINE CE 2006/42

Indice:

0 Aggiornamenti 2
1 Scopo e campo di applicazione 2
2 Riferimenti 2
3 Definizioni 2
4. Campo di applicazione 3
5. Destinatari 3
6. Iter di certificazione 3
6.1 Informazioni preliminari 3
6.2 Avvio della procedura di certificazione 3
6.3 Domanda di certificazione 3
6.4 Esame della documentazione 5
6.5 Analisi costruttiva e prove 5
6.6 Azioni correttive 7
6.7 Valutazione degli esiti delle verifiche iniziali 7
6.8 Emissione dell'Attestato di Conformità 8
6.9 Registrazione delle Aziende con certificazione di prodotto 8
6.10. Valutazioni supplementari 9
6.11 Condizioni per il mantenimento della validità del Certificato di Esame CE 9
6.12 Richiesta di aggiornamenti e modifiche da parte del Fabbricante 9
7. Obblighi dell'Azienda verso Elettra 10
7.1 Generalità 10
7.2 Sospensione, riduzione e annullamento (revoca) della certificazione 10
7.3 Uso dei certificati e della marcatura di conformità 10
7.4 Diritti e doveri del richiedente la certificazione/ispezione e di Elettra 10
8. Modifiche alla certificazione 13
8.1. Modifiche al Sistema/Schema di certificazione apportate da Elettra 13
8.2 Rinuncia alla certificazione 13
9. Revoca della certificazione 13
10. Obblighi e impegni - Uso dell'Attestato di Conformità 14
11. Riservatezza 15
12.Ricorsi, reclami e contenzioni 16

0 Aggiornamenti

Rev.	Descrizione della revisione	Data
0	Prima emissione	25/11/2011
1	Adeguamento a seguito rilievi Accredia analisi documentale	06/12/2012
2	Adeguamento a seguito rilievi Accredia analisi documentale	04/01/2013
3	Adeguamento a seguito rilievi Accredia Visita Ispettiva	21/01/2013
4	Adeguamento a seguito osservazione Accredia ed alla norma EN 17065	06/06/2014
5	Modifica paragrafo 6.3	05/02/2016
6	Adeguamento a seguito rilievi Accredia	04/08/2016
7	Inserimento azioni a seguito permanenza non conformità	28/10/2019
8	Inserimento dettaglio rinnovo ed uso del marchio	18/08/2020
9	Inserimento dettagli uso del marchio	30/09/2020
10	Inserimento documenti richiesti al rinnovo	26/09/2024
11	Aggiornamento normativo	31/07/2026

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ELETTRA S.r.l. (di seguito denominata "ELETTRA") per la gestione delle attività di certificazione effettuate ai fini del rilascio della certificazione CE di macchine e componenti di sicurezza (in seguito genericamente indicati come “macchine”) compresi nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE mediante esame CE del Tipo (Allegato IX) nonché le pertinenti responsabilità da parte del Fabbricante che abbia dato formale incarico a ELETTRA di attuare l’iter di certificazione.

2 Riferimenti

Nel presente Regolamento sono presi come riferimento i documenti del Sistema Qualità di Elettra s.r.l. (Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro,) e le norme applicabili; in particolare: dove il riferimento normativo non è datato si intende l’ultima revisione disponibile

- UNI CEI EN 17065 “Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”. 2012
- Direttiva Macchine CE 2006/42 recepita in Italia con Dlgs 17/2010;
- Regolamento ACCREDIA RG-01-03 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione”

3 Definizioni

- Certificato di esame CE di tipo: "documento rilasciato da Elettra s.r.l. al termine dell'iter di certificazione". Nel presente documento si impiega la locuzione "certificato di esame di tipo”

o semplicemente "certificato", per indicare il certificato di conformità CE nei sistemi di attestazione di tipo.

Per le definizioni id macchina, componente di sicurezza, fabbricante, mandatario, si veda quanto indicato nella direttiva CE 2006/42 e Dlgs 17/2010.

4. Campo di applicazione

Il presente documento si applica alle attività necessarie per attestare la conformità di una macchina ai Requisiti Essenziali indicati dalla direttiva:

- Direttive Macchine CE 2006/42 recepita da Dlgs 17/10;

Esso si applica a tutti i prodotti a prescindere dal fatto che esista o meno la relativa norma di prodotto, purché rientrino nel campo di applicazione della direttiva indicata, siano compresi nell'Allegato IV, e per essi Elettra risulti Organismo Notificato.

5. Destinatari

Il documento è distribuito a tutti i Responsabili di funzione di Elettra s.r.l. e ai richiedenti la certificazione. In entrambi i casi, il documento è in distribuzione controllata.

6. Iter di certificazione

6.1 Informazioni preliminari

L'Azienda interessata all'ottenimento dell'certificato può contattare Elettra srl per richiedere informazioni relative alla certificazione di interesse e l'offerta. Questa è redatta sulla base del tariffario in vigore e sulla base delle attività di valutazione da svolgere, in funzione di variabili significative quali: tipologia di macchina, luogo in cui questa è resa disponibile per l'esame, norme di rifermento, organizzazioni coinvolte, processi e tecnologie, varianti di prodotto.

Su richiesta, e comunque al più tardi con l'invio del modulo di domanda di certificazione, viene consegnato all'Azienda il presente Regolamento che costituisce, insieme all'offerta, i documenti che regolamentano i rapporti contrattuali tra le parti.

6.2 Avvio della procedura di certificazione

A conoscenza del fabbricante/committente, preliminarmente ad ogni altra azione, vengono portati i seguenti aspetti:

• la marcatura CE è apposta in ogni caso a cura del fabbricante o di un suo mandatario comunque residenti nella Comunità

• la procedura di certificazione in oggetto si applica strettamente ai soli prodotti rientranti nel campo di applicazione delle direttive indicate

• la procedura di certificazione in oggetto presuppone che il prodotto rientri nella tipologia di prodotti per i quali Elettra è stata notificata

6.3 Domanda di certificazione

La domanda di certificazione è formalizzata tramite l'apposito modulo fornito da Elettra (mod. M02). Tale modulo viene compilato dall'Azienda e restituito firmato a Elettra unitamente alla documentazione in esso richiesta.

La domanda deve comprendere, come minimo e se applicabile:

- Il certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.I.A. di competenza
- La documentazione illustrativa della produzione (cataloghi, materiale pubblicitario, ecc.);

- La documentazione tecnica dei prodotti oggetto di richiesta di certificazione (schede tecniche, specifiche, istruzioni/manuali d'uso, ecc.);
- Sito/siti produttivi ove avviene la produzione oggetto della richiesta di certificazione.
- Sito in cui è resa disponibile (presso fabbricante, presso sede Elettra, altro)
- Una copia dell'offerta e del regolamento controfirmata per accettazione;
- l'elencazione dei dati necessari per identificare la macchina e la sua denominazione (sigla, numero, ecc.);

Il richiedente deve inoltre precisare:

- La persona con la quale Elettra deve tenere i contatti;
- Dichiarazione con la quale il richiedente asserisce che l'apparecchio/componente non è stata oggetto di precedente decisione di rifiuto di emissione del Certificato di esame CE;
- Dichiarazione con la quale il richiedente asserisce che nessuna analoga richiesta di rilascio di Attestato di esame CE è stata sottoposta ad altro Organismo Notificato;
- Dichiarazione con la quale il richiedente asserisce che l'esemplare messo a disposizione è identico all'apparecchio/componente prodotto in serie e che non è stato modificato ai fini del rilascio dell' Attestato di esame CE;
- Dichiarazione con la quale il richiedente asserisce che prima dell'entrata in produzione, saranno apportate tutte le modifiche/variazioni concordate con ELETTRA srl e resesi necessarie per soddisfare i requisiti delle Direttive in oggetto;
- Dichiarazione con la quale il richiedente dichiara di impegnarsi a tenere a disposizione delle Autorità Nazionali competenti l' attestato di esame CE e la documentazione tecnica pertinente, per almeno 15 anni dalla data di emissione;
- Dichiarazione con la quale il richiedente dichiara di impegnarsi a prendere tutte le misure necessarie affinché nel processo di fabbricazione sia garantita la conformità della macchina/attrezzatura alla pertinente documentazione tecnica.

Al ricevimento della richiesta di certificazione Elettra può richiedere ulteriori informazioni a supporto della domanda.
Successivamente Elettra approva la domanda ed assegna all'Azienda un numero di Certificazione, corrispondente al numero di iscrizione nel Registro Elenco Clienti.
Qualora si ritenga di non effettuare particolari attività rinviando a certificazioni già rilasciate al cliente, o ad altri clienti (es. per componenti/sottoparti), Elettra dovrà richiamare la(e) certificazione(i) esistente(i) nelle proprie registrazioni. Se richiesto dal cliente Elettra fornirà giustificazione sulla non effettuazione di tali attività.
Tutti i documenti in entrata trasmessi per richiedere l'attestazione di conformità vengono inseriti in faldone di commessa o, per i documenti informatici, su directory specifiche riferite all'azienda committente. La funzione Assistenza Clienti predispone il fascicolo di commessa a cui assegna lo stesso numero di certificazione della commessa, caratterizzato dal primo numero identificativo del cliente e dal secondo, separato da lineetta, indicante il progressivo nell'anno. In tale faldone verranno raccolte tutte le informazioni ed i documenti dell'iter di certificazione dell'azienda stessa, per i successivi adempimenti, come descritto al paragrafo" Emissione del Certificato di Conformità".
La procedura di certificazione si compone delle seguenti attività:
a) verifica, valutazione e approvazione del Fascicolo Tecnico fornito dal Fabbricante, con particolare riferimento alle misure messe in atto dal fabbricante per individuare e ridurre i rischi residui;
b) accertamento della rispondenza del tipo prodotto ai requisiti delle norme applicabili, al fine di accertare se il modello di macchina messo a disposizione per la certificazione è stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e se è adoperabile in sicurezza secondo l'impiego previsto;
c) definizione ed effettuazione delle prove e degli esami necessari da effettuare. Le prove possono essere effettuate presso laboratori di ELETTRA o da esso qualificati, o presso la sede operativa del cliente, previa verifica della disponibilità di quanto necessario per il corretto svolgimento delle prove.

ELETTRA non garantisce e non può garantire in alcun modo l'esito positivo dell'attività di verifica e, di conseguenza, l'emissione del relativo certificato.
Laddove a seguito delle verifiche ed analisi di cui sopra emergessero delle lacune che non consentono il completamento dell'iter di certificazione, ELETTRA ne dà comunicazione al richiedente con richiesta di attuazione delle opportuni azioni.
A completamento dell'iter di esame, i risultati finali delle valutazioni e delle prove vengono formalizzati e trasmessi all'Azienda.

6.4 Esame della documentazione

Congiuntamente alla domanda di certificazione o successivamente ad essa, ma comunque almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della visita presso la sede di fabbricazione, il Fabbricante deve mettere a disposizione e trasmettere il fascicolo tecnico di fabbricazione con i contenuti richiesti dall'Allegato VII della Direttiva 2006/42/CE.
In base a quanto opportuno ELETTRA si riserva la possibilità di richiedere al fabbricante ulteriore documentazione che possa rendersi necessaria per la completa valutazione della documentazione.
Elettra nomina, sulla base delle caratteristiche dell'oggetto della certificazione, l'incaricato dell'analisi della documentazione predisposta dall'Azienda e predispone un piano di analisi documentale in accordo alle check-list predisposte per le direttive di interesse..
II nominativo è comunicato all'Azienda, che ha la possibilità di presentare eventuale ricusazione contro la designazione, in caso sussistano oggettive e documentate situazioni di incompatibilità. La ricusazione deve essere approvata dalla Direzione di Elettra s.r.l.
L'incaricato esamina preliminarmente la documentazione (domanda e documentazione allegata) per verificarne la completezza e l'adeguatezza ai requisiti del presente regolamento e, nel caso siano presenti carenze, richiede all'azienda interessata, direttamente o tramite la funzione Assistenza clienti, l'integrazione della documentazione.
Al termine di tale esame, Elettra segnala tramite l'invio all'Azienda del rapporto di esame documentale gli eventuali rilievi emersi; in tal caso i provvedimenti che l'Azienda intende adottare al fine di rimuovere le non conformità riscontrate devono essere formalizzati nello stesso modello o con allegati allo stesso e sottoposti a Elettra per un ulteriore esame prima di procedere alla fase successiva, salvo diversa indicazione specifica fornita da Elettra nella notifica dei rilievi.
Il fabbricante ha 3 (tre) mesi di tempo per inviare a ELETTRA la documentazione mancante o integrativa riferita alle Non conformità Maggiori; in assenza di tale riscontro, ELETTRA potrà decidere di bloccare l'iter di valutazione e richiedere il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto.
Completata la fase documentale si passa all'esame fisico ed esecuzione delle prove.

Nel caso in cui sia necessario subappaltare le attività di prova e analisi previa verifica delle competenze dei subappaltatori, il richiedente viene informato delle attività/prove che verranno subappaltate.

6.5 Analisi costruttiva e prove

Le prove e le verifiche costruttive possono essere eseguite presso la sede indicata dal Fabbricante oppure presso i propri laboratori. Nel caso di prove di laboratorio (ad esempio per i dispositivi di sicurezza) l'Azienda invia al laboratorio, a proprie spese, i campioni nel numero richiesto e del tipo indicato dal Responsabile Certificazione al fine di coprire la famiglia di prodotti di interesse. Le operazioni di prelievo e trasporto devono essere effettuate in modo tale da non modificare le proprietà originali dell'oggetto del campionamento.
Nel caso di prove presso il fabbricante questi deve comunicare preventivamente la disponibilità della macchina e delle eventuali attrezzature di collaudo. Queste ultime devono essere in buono stato, correttamente funzionanti e calibrate con riferibilità ai campioni nazionali.

6.5.1 Prove iniziali sui campioni

Le prove sono eseguite come previsto dalle norme di prodotto/altri documenti di riferimento.
Le prove sono effettuate presso la sede indicata dall'Azienda, i laboratori Elettra o, previa verifica della competenza, presso laboratori esterni per gli altri requisiti. Tali laboratori devono essere preventivamente approvati secondo la procedura di qualifica dei fornitori, legati da contratto di subappalto, e previsti nelle procedure di certificazione approvate dall'Organismo di Accreditamento.
Tutti gli atti relativi alla domanda di certificazione, ed in particolare le prove e le verifiche effettuate nei laboratori di Elettra, vengono svolti con l'impegno di riservatezza verso terzi.
Il richiedente non può dare pubblicità alla domanda di certificazione in corso fino a che non abbia ottenuto la relativa attestazione di conformità. Tuttavia, in casi particolari - che dovranno essere adeguatamente motivati (ad esempio partecipazione a gare di evidenza pubblica) - Elettra potrà consentire al richiedente di comunicare al soggetto interessato che la domanda di certificazione è stata trasmessa.

Tutti i prodotti fatti pervenire, a cura del richiedente, presso i magazzini di Elettra devono essere accompagnati dai documenti prescritti dalla legislazione vigente.
Qualora, in casi eccezionali, Elettra sia costretta ad occuparsi direttamente del trasporto o dell'importazione dei prodotti, le relative spese sostenute saranno fatturate al costo, con la maggiorazione prevista dall'offerta di certificazione.
Salvo quanto previsto da comunicazione specifica, i campioni dei prodotti inviati per prove dovranno essere ritirati dal richiedente entro e non oltre due mesi dalla comunicazione dell'esito delle prove.
Se per qualsivoglia motivo, anche di forza maggiore, tali campioni non potessero essere ritirati nel termine sopra indicato, Elettra è autorizzata, senza necessità di ulteriore avviso al richiedente, o a restituire i campioni gravati di spese di spedizione postale e di trasporto, o ad eliminare i campioni medesimi mediante loro materiale distruzione o consegna alle pubbliche discariche, libera altresì dall'onere di fornire la prova dell'eliminazione medesima.
La scelta fra le due alternative suddette e le modalità con le quali attuarle sono di esclusiva competenza di Elettra.
I prototipi e i campioni provati, nel caso venissero resi, vengono spediti a carico e rischio del richiedente, nella condizione in cui si trovano dopo le prove.

La manipolazione dei prodotti, il loro condizionamento, l'effettuazione della prova, l'emissione della relativa documentazione di prova vengono effettuati in conformità a quanto previsto dalle norme di prova applicabili e dal Manuale della Qualità Elettra srl.
La conservazione dei campioni per le prove è prevista per un periodo di due mesi; dopo tale periodo i campioni vengono restituiti all'Azienda.
Per le prove di tipo eseguite presso la sede indicata dal fabbricante il personale designato di Elettra verificherà che le prove vengano eseguite in conformità a quanto previsto dalle norme armonizzate alla direttiva e nel rispetto degli standard nazionali o internazionali di prova. Il Fabbricante pertanto, oltre a mettere a disposizione i campioni e le attrezzature di prova dovrà rendere disponibile la documentazione per la verifica di adeguatezza delle apparecchiature utilizzate.
Elettra si riserva la possibilità di eseguire prove presso altre strutture, diversi da quelle individuate dal Fabbricante, qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio.

6.5.2 Registrazione dei risultati di prova

I risultati delle prove vengono riportati in Rapporti di Prova firmati, per controllo, dal Direttore e sono trasmessi all'Azienda. Nei casi in cui i risultati di prova rilevino non conformità rispetto ai requisiti richiamati nel presente documento, si procederà come specificato nello stesso, in funzione della tipologia di prodotto da certificare, inclusa l'eventuale ripetizione delle prove sullo stesso campione o su campioni modificati. Successivamente all'attuazione delle azioni correttive potranno essere condotte prove supplementari su campioni modificati del prodotto, a spese dell'Azienda, al termine delle quali l/Azienda riceverà i relativi Rapporti di Prova.

6.6 Azioni correttive

Le non conformità e le conseguenti richieste di azioni correttive notificate all'Azienda sono classificate in base alla rilevanza delle carenze riscontrate. Le non conformità sono classificate come:

- Maggiori: nel caso siano tali da comportare il mancato rispetto dei requisite essenziali di sicurezza
- Minori: non conformità correlabili ad aspetti normativi di tipo prestazionale che non compromettono il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

L'Azienda ha la responsabilità di definire e notificare a Elettra le azioni correttive che intende intraprendere e di attuarle entro i seguenti termini:

- Azioni correttive a seguito di non conformità minori: sei mesi;
- Azioni correttive a seguito di non conformità maggiori: due mesi.

Successivamente Elettra verifica la corretta attuazione ed efficacia delle azioni correttive intraprese dall'Azienda e i risultati conseguenti.

La certificazione non può essere concessa finché le eventuali non conformità maggiori non siano state adeguatamente rimosse e sia stata condotta una verifica supplementare (a livello documentale o mediante prove o sopralluoghi presso l'Azienda), con esito favorevole, entro due mesi, ma può essere concessa nel caso di non conformità minori, la cui risoluzione sarà oggetto di verifica entro sei mesi, tramite apposita verifica supplementare. La correttezza della classificazione delle non conformità in minori o maggiori è oggetto di controllo del Comitato Tecnico (CT).

I costi per lo svolgimento delle eventuali attività supplementari sono intesi a carico del Committente e comunicati tramite un'opportuna offerta economica, come da Tariffario in vigore; l'iter prosegue quindi con l'effettuazione delle prove/verifiche supplementari.
Nel caso siano state individuate situazioni tali per cui il prodotto non può in alcun modo essere considerato conforme ai requisiti della Direttiva applicabile o non è fabbricato secondo quanto specificato dal Fascicolo Tecnico, o nel caso in cui il Fabbricante non ritenga opportuno procedere con l'attuazione delle modifiche e quindi non si ritenga possibile procedere con il rilascio del Certificato di Esame CE/UE del Tipo, ELETTRA comunica al Committente la conclusione negativa dell'iter di certificazione, richiede il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto e dà corso alle relative comunicazioni all'Autorità Competente, Accredia e agli altri ON.

6.7 Valutazione degli esiti delle verifiche iniziali

Raccolti gli esiti delle verifiche, delle prove e delle eventuali valutazioni supplementari, nonché la completezza della documentazione e la chiusura delle eventuali non conformità l'incaricato ne verifica la conformità ai requisiti del presente documento e la predispone per l'esame da parte del Comitato Tecnico (CT).
Il Comitato Tecnico (CT) effettua preliminarmente attività di riesame della pratica analizzando:

- la completezza delle informazioni e della documentazione presentata dal committente;
- la corretta archiviazione della documentazione tecnica
- la presenza di tutte le check-list di registrazione dell'attività da parte del valutatore;
- le registrazioni delle comunicazioni con il cliente (es. comunicazione in merito al nominativo dell'ispettore incaricato);
- la risoluzione di tutti i rilievi eventualmente sollevati.

Solo in caso di esito positivo del riesame viene condotta l'attività di decisione relativa alla certificazione.

6.8 Emissione dell'Attestato di Conformità

La proposta di certificazione è sottoposta al Comitato Tecnico di Certificazione, per la delibera di concessione del "Certificato di Esame CE di Tipo" che valuta la certificabilità del prodotto in specifiche riunioni condotte in accordo al Regolamento RG02
In caso di mancata concessione del Certificato l'Organismo comunica all'Azienda le decisioni assunte e le azioni da intraprendere, , in accordo a quanto disposto dal CT.
Il Certificato, firmato dal Direttore di Elettra viene rilasciato con data di emissione coincidente con quella della relativa delibera e inviato al richiedente unitamente alla documentazione di supporto richiesta (es. rapporti di prova).
I Certificati vengono identificati mediante un codice alfanumerico:
MAC/XXX/YYY
Dove
XXX rappresenta il numero di identificazione del cliente
YYY rappresenta il numero progressivo nell'anno.
La validità dell'attestato è subordinata:

- al rispetto dei requisiti specificati nelle documenti applicabili, ed in particolare negli impegni assunti dall'Azienda al momento della domanda.

A seguito del rilascio della Certificazione CE il Fabbricante è autorizzato:
- a procedere alla produzione delle macchine oggetto della Certificazione stessa;
- a commercializzare le macchine prodotte, previa emissione della "Dichiarazione CE di Conformità" ed apposizione sulle macchine della marcatura CE.
L'Azienda non può apportare modifiche alle macchine prodotte rispetto al tipo approvato senza preventiva richiesta di autorizzazione a ELETTRA, affinché le modifiche proposte possano essere esaminate e, se del caso, approvate.
Il Certificato di Esame CE ha validità di 5 anni dalla data di emissione e può essere rinnovato per ulteriori 5 anni a seguito di una formale richiesta dell'Azienda a ELETTRA di riesaminare la sua validità; la richiesta deve essere accompagnata dalla stessa documentazione tecnica di cui al precedente § 6.3, la quale dovrà essere esaminata da ELETTRA al fine di valutare che la macchina risulti conforme al corrispondente stato dell'arte; inoltre l'azienda dovrà inviare dichiarazione che l'azienda non ha apportato modifiche alla macchina certificata e che non ha ricevuto reclami nel corso di validità del certificato.
Qualora la richiesta di certificazione riguardi un esemplare unico, il certificato emesso da ELETTRA identificherà in modo univoco l'esemplare oggetto di certificazione. A seguito del rilascio del certificato da parte di ELETTRA l'Azienda potrà procedere con l'immissione in commercio della macchina oggetto di certificazione. Nel caso di Certificazione di Esemplare Unico, il certificato emesso ha validità 5 anni dalla data di emissione e può essere rinnovato per ulteriori 5 anni secondo le modalità indicate per il Certificato di Esame CE. L'Azienda non può apportare modifiche all'esemplare prodotto senza preventiva richiesta di autorizzazione a ELETTRA, affinché le modifiche proposte possano essere esaminate e, se del caso, approvate.

6.9 Registrazione delle Aziende con certificazione di prodotto

I dati relativi ai certificati emessi sono riportati nell'apposito Registro delle Aziende Certificate, mantenuto aggiornato da Elettra, che contiene l'elenco delle Aziende e dei prodotti certificati con i dati riepilogativi del Certificato.
L'elenco viene inviato in forma controllata alle autorità competenti.
Pubblicazione dell'avvenuta certificazione viene inoltre effettuata sul sito www.elettrasrl.eu nella sezione dedicata.

Mediante il presente regolamento Elettra indicare al cliente in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico;

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) devono essere trattate come informazioni riservate

6.10. Valutazioni supplementari

Elettra si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Azienda, di eseguire valutazioni supplementari.
Ciò può avvenire, ad esempio:

- per la raccolta di informazioni aggiuntive;
- per verificare l'attuazione e l'efficacia di azioni correttive (verifiche da effettuare entro sei mesi se riferite a non conformità minori, due mesi se riferite a non conformità maggiori);
- nel caso di modifiche che influenzano significativamente la progettazione o le specifiche del prodotto;
- nel caso di variazioni delle norme o altri documenti di riferimento;
- nell'eventualità di modifiche dell'assetto proprietario o direzionale dell'Azienda;
- in presenza di indicazioni in merito al venire meno della conformità dei prodotti;
- al ricevimento di notizie di gravi malfunzionamenti o reclami connessi ai prodotti certificati.

A conclusione delle Valutazioni supplementari, l'Azienda riceve il relativo Rapporto emesso da Elettra.

6.11 Condizioni per il mantenimento della validità del Certificato di Esame CE

ELETTRA, nel corso della validità del Certificato di Esame CE di Tipo o del certificato di Esame CE di Tipo rilasciato per un Esemplare Unico, comunicherà all'Azienda eventuali variazioni significative che comportino la necessità di adeguamento del Tipo.
Rientrano in questi casi anche le eventuali azioni (documenti, prove integrative, visite integrative) richieste a fronte di aggiornamenti/modifiche normative. Elettra comunicherà all'Azienda i tempi entro cui la pratica dovrà essere aggiornata pena la decadenza del certificato.
L'Azienda dovrà quindi trasmettere a ELETTRA evidenza documentata della presa in carico degli aggiornamenti richiesti, i quali dovranno essere esaminati e formalmente approvati da ELETTRA, quale condizione necessaria per il mantenimento della validità del Certificato emesso.
In caso di mancata evidenza degli aggiornamenti richiesti, ELETTRA provvede alla revoca del Certificato, dandone comunicazione all'Azienda.

6.12 Richiesta di aggiornamenti e modifiche da parte del Fabbricante

Qualora il Fabbricante intenda apportare una modifica, anche se minima, alla macchine oggetto del Certificato di Esame CE di Tipo ed alla relativa documentazione, l'Azienda deve preventivamente informare ELETTRA; ELETTRA, dopo avere esaminato le modifiche proposte, valuta, informandone l'Azienda, se il Certificato di Esame CE rimane valido o se invece sia necessario presentare formale domanda per l'ottenimento di una nuova certificazione.
Qualora l'Azienda abbia modificato la propria denominazione / ragione sociale (mantenendo la stessa partita IVA) e la propria sede legale e/o operativa, può richiedere a ELETTRA di aggiornare il Certificato in vigore.
Le spese per le eventuali azioni di verifica e aggiornamento sono a carico dell'Azienda.

7. Obblighi dell'Azienda verso Elettra

7.1 Generalità

Il Fabbricante a cui viene rilasciato da ELETTRA un Certificato di Esame CE si impegna a:
a) mettere in servizio la macchina nel rispetto della legislazione vigente nel paese di utilizzo;
b) per tutti gli esemplari di macchina o componenti di sicurezza emettere dichiarazione CE di conformità conforme a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE – Allegato II;
c) garantire l'omogeneità della produzione delle macchine o componenti di sicurezza prodotti in conformità al campione oggetto della procedura di valutazione della conformità;
d) effettuare, nel corso del ciclo produttivo delle macchine o componenti di sicurezza oggetto della procedura di valutazione della conformità, prove, controlli e collaudi descritti e definiti nei documenti trasmessi a ELETTRA e dallo stesso approvati;
e) Non attuare alcuna modifica, anche se minima, alla macchina oggetto del Certificato di Esame CE di Tipo ed alla relativa documentazione prima di averne informato ELETTRA ed avere ottenuto preventiva autorizzazione.

7.2 Sospensione, riduzione e annullamento (revoca) della certificazione

Nel Caso una certificazione venga sospesa viene fatta comunicazione ufficiale al Cliente, indicando le motivazioni e richiedendo la restituzione del certificato e ne viene data comunicazione alle Autorità Competenti. Nel caso di sospensione, nella comunicazione, verrà specificato anche il periodo di sospensione e condizioni per il ripristino.

Qualora sia il Cliente a decidere di non proseguire con il mantenimento della certificazione, il Responsabile Certificazione valuterà il da farsi, terrà informata la Direzione, ed invierà comunicazione scritta al Cliente.

7.3 Uso dei certificati e della marcatura di conformità

L'Organismo effettua un costante controllo dell'osservanza dell'uso, da parte delle Aziende, degli attestati e relazioni concesse dell'Organismo.
E' giudicato scorretto l'uso della Certificazione e dei contrassegni dell'Organismo qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).
Notizia dell'avvenuta certificazione può essere data in qualsiasi mezzo di comunicazione purché nei termini e con i riferimenti corretti; i documenti di certificazione possono essere riprodotti solo in modo integrale.
E' fatto divieto all'azienda fare utilizzo del marchio CE2321 e del logo Elettra nonché del logo Accredia associato ad Elettra nel certificato rilasciato.
Un uso della marcatura non corretto, viene trattato con opportuni provvedimenti.

7.4 Diritti e doveri del richiedente la certificazione/ispezione e di Elettra

I diritti ed i doveri del richiedente la certificazione/ispezione, a partire dalla presentazione della domanda fino all'ottenimento della Certificazione di Conformità ed alla sorveglianza sulla stessa, sono indicati nel presente Regolamento.
Inoltre, una volta ottenuta la certificazione, il cliente deve:
- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti della norma di riferimento e rendere disponibili tali registrazioni su richiesta dell' Organismo;
- adottare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami e di ogni carenza rilevata nei prodotti che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- documentare le azioni adottate.

7.4.1 Doveri dell'Organizzazione

Il rilascio della certificazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

2. fornitura senza riserve della documentazione tecnica di prodotto in lingua italiana, necessaria alla valutazione di conformità – documenti in lingua inglese possono essere accettati previa comunicazione;

3. disponibilità di uno o più campioni per l'esecuzione di prove e test come stabilito nelle norme applicabili;

4. libero accesso al sito produttivo per il prelievo dei campioni o per l'esecuzione delle prove in caso di grandi apparecchiature;

5. accesso agli auditor e osservatori di ELETTRA e/o di ACCREDIA alla documentazione, al sito produttivo, alle registrazioni e documenti di fascicolo tecnico ai fini della certificazione;

6. accesso ai valutatori di ACCREDIA, previa comunicazione da parte di ELETTRA;

7. accesso agli ispettori in addestramento e in affiancamento con valutatori esperti, nell'ambito delle normali operazioni di certificazione;

8. divieto di commercializzazione dei prodotti prima che l'iter di certificazione sia terminato o in caso di ritiro della certificazione;

9. tempestiva comunicazione ad ELETTRA di modifiche al prodotto anche minime;

10. tempestiva comunicazione della variazione della documentazione tecnica che abbia influenza sulla qualità finale del prodotto in termini di sicurezza e rispetto delle direttive applicabili;

11. tempestiva comunicazione di variazioni di ragione sociale, sito produttivo, cessione di rami d'azienda riferibili alla certificazione in essere;

12. tempestiva comunicazione delle modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione

13. divieto di utilizzo della certificazione e/o del logo di ELETTRA per pubblicazioni ingannevoli o non pienamente corrispondenti allo scopo della certificazione ottenuta per fini commerciali e/o pubblicitari;

14. divieto di utilizzo della certificazione e/o del logo di ELETTRA per scopi denigratori nei confronti di ELETTRA stessa o per ridurre la fiducia nella certificazione;

15. obbligo di rettifica di tutte le pubblicazioni in caso di riduzione/ritiro della certificazione;

16. libero accesso per le ispezioni "senza preavviso" (5 giorni lavorativi) rese necessarie da segnalazioni dell'Autorità di regolazione e/o per problematicità del prodotto rilevate sul campo;

17. dichiarazione di non aver presentato domanda di certificazione per lo stesso prodotto/sistema ad un altro organismo.

7.4.2 Diritti dell'Organizzazione

L'Organizzazione che ha ottenuto la certificazione:

1. può pubblicare l'avvenuta certificazione nel modo che ritiene più opportuno purché siano evitate le pubblicazioni ingannevoli dei termini e dello scopo della certificazione;

2. può esprimere il grado di soddisfazione dell'iter di certificazione, ivi compresi i valutatori intervenuti, mediante il modulo rilasciato al termine della procedura o mediante suggerimenti/reclami scritti e/o telefonici;

4. può richiedere la sostituzione degli auditor di ELETTRA e/o di ACCREDIA qualora abbia motivi oggettivi per ritenerli non idonei, entro il termine specificato nel piano di verifica trasmesso da ELETTRA;

5. può formulare delle riserve rispetto ai rilievi riscontrati dagli ispettori in fase di audit o di prova sia durante la riunione finale sia successivamente, ma mediante comunicazione scritta;

6. può richiedere il certificato in forma diversa da quella fornita (elettronica) o un duplicato (in copia conforme) purché si faccia carico dei costi aggiuntivi.

7.4.3 Diritti/Doveri di Elettra

ELETTRA ha il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti per l'esecuzione delle verifiche o delle prove.

ELETTRA ha il dovere di:

1. mantenere aggiornata la documentazione del proprio sistema di gestione ed in particolare per ciò che concerne i documenti relativi all'iter di certificazione;

2. predisporre, mantenere aggiornata e fornire una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione, comprese tutte procedure per il rilascio, il mantenimento, la riduzione, l'estensione, la sospensione, la revoca;

3. applicare il presente regolamento eventualmente integrandolo con le disposizioni delle norme pertinenti ed i regolamenti di accreditamento;

4. informare l'Autorità di sorveglianza del mercato ed eventualmente ACCREDIA (ove pertinente) di fatti e situazioni che possano compromettere la sicurezza del consumatore a seguito dell'utilizzo di un prodotto certificato;

5. comunicare al Richiedente la composizione del team di verifica, in caso di sopralluoghi, compresi i membri dell'Autorità di regolazione e/o di ACCREDIA.

6. se rilascia copie dei documenti di certificazione ad altri, riproduce tali documenti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione.

8. Modifiche alla certificazione

8.1. Modifiche al Sistema/Schema di certificazione apportate da Elettra

Qualora siano apportate modifiche sostanziali al presente Regolamento, Elettra provvederà a:

- Informare le Aziende iscritte nel Registro delle Aziende in possesso di certificazione di prodotto o in via di certificazione;
- prendere in considerazione le osservazioni presentate dalle Aziende a cui è stato emesso il Certificato di Conformità o in corso di certificazione;
- specificare e notificare alle Aziende interessate la data di entrata in vigore delle modifiche e gli eventuali adeguamenti richiesti, accordando alle Aziende il tempo necessario alla loro attuazione;
- verificare, se del caso, la conformità dell'adeguatezza dei provvedimenti presi dall'Azienda per conformarsi alle nuove prescrizioni, tramite valutazioni supplementari a spese dell'Azienda.

Il mancato adeguamento dell'Azienda alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.
L'Azienda che non accetti le nuove prescrizioni può rinunciare alla certificazione nei modi indicati al paragrafo "Rinuncia alla certificazione".

8.2 Rinuncia alla certificazione

L'Azienda può rinunciare alla certificazione di prodotto conseguita, nei seguenti casi:
- per cessazione della fabbricazione dei prodotti certificati;
- qualora l'Azienda non accetti le nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche apportate da Elettra alle prescrizioni del presente Regolamento;
- qualora l'Azienda non accetti le decisioni assunte da Elettra in merito alle modifiche da essa apportate ai propri prodotti certificati o ai relativi sistemi produttivi.

La rinuncia alla certificazione conseguita deve essere notificata a Elettra mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.
La rinuncia alla certificazione conseguita comporta l'applicazione di quanto prestabilito al paragrafo "Revoca della certificazione" del presente Regolamento.

9. Revoca della certificazione

Elettra, per motivi ritenuti di particolare gravità e comunicati per iscritto all'Azienda, ha facoltà di annullare la certificazione e revocare L'Attestato; ciò può avvenire ad esempio quando:
- l'Azienda non ottempera alle condizioni poste da Elettra per l'aggiornamento della certificazione;
- l'Azienda non assolve agli obblighi finanziari assunti con Elettra;
- Elettra modifica le regole del presente Regolamento e/o del presente documento e l'Azienda si rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti;
- l'Azienda non gestisce correttamente i reclami
- l'Azienda contravviene agli accordi stipulati con Elettra o avanza formale richiesta in tal senso;
- l'Azienda rinuncia formalmente alla certificazione

La revoca dell'attestato viene notificata in modo ufficiale all'Azienda mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente e viene comunicata all'autorità competente
L'Azienda e i riferimenti ai prodotti certificati sono cancellati dal Registro. Qualora l'Azienda, successivamente all'annullamento del Certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, Elettra si riserva di adire le vie legali.

A seguito della revoca l'Azienda deve:
- restituire l'originale del Certificato di conformità vigente;

- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione;
- cessare l'utilizzo della Marcatura di Conformità.

Elettra può stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso.

Rinnovi periodici dei certificati CE/UE del Tipo Aggiunta Il Fabbricante o il suo mandatario chiede a Elettra srl di riesaminare la validità dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni. A seguito della richiesta, Elettra s.r.l. provvede all'invio di un'offerta per il relativo rinnovo, che include la verifica di un modello rappresentativo della macchina e le eventuali prove, misurazioni e controlli, anche documentali, atti a dimostrare che non sono intervenute variazioni rispetto al modello precedentemente certificato. Tale offerta include un richiamo puntuale al Regolamento vigente in occasione del rinnovo. In caso di accettazione, l'offerta, insieme alla domanda di rinnovo della certificazione, deve essere trasmessa via e-mail – debitamente sottoscritta apponendo altresì il relativo timbro – all'indirizzo di posta elettronica di Elettra srl. Elettra srl effettua un controllo periodico dei certificati in scadenza e, nel caso in cui non riceva la richiesta di rinnovo, provvede alla relativa revoca.

10. Obblighi e impegni - Uso dell'Attestato di Conformità

L'attestato di conformità è strettamente riservato al Committente e non è trasferibile, salvo nell'eventualità di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo particolare dell'azienda del committente.

Il Committente ha la facoltà di dare la pubblicità che ritiene opportuna alla ottenuta concessione della certificazione; deve però evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i suoi prodotti certificati e quelli non certificati, sui propri cataloghi o listini e sulla propaganda in genere e non deve comunque divulgare dati tali da poter trarre in inganno l'acquirente.

Inoltre il rilascio dell'attestato di conformità non autorizza in alcun modo il committente ad adottare il logo Elettra sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento o cataloghi dello stesso.

Il Committente si impegna a:

Distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti certificati da quelli non certificati.

Non utilizzare il riferimento alla attestazione rilasciata da Elettra in caso di qualsiasi modifica apportata al prodotto rispetto a quello verificato; in tal caso le modifiche dovranno essere comunicate ad Elettra che si riserva di richiedere un campione o documentazione aggiuntiva per confermare l'attestazione sul nuovo modello.

Il rilascio dell'attestato di conformità della produzione da parte di Elettra non modifica in alcun caso la responsabilità e le garanzie legali del costruttore nei confronti degli acquirenti. Pertanto Elettra è manlevata dal Fabbricante di ogni qualsivoglia responsabilità per danni cagionati da prodotti avviati al commercio difformi dal prototipo approvato.

Ogni forma di pubblicità e propaganda dell'avvenuta certificazione deve essere sottoposta a Elettra per approvazione.

Nel caso in cui Elettra riscontri un impiego abusivo della attestazione dovuta a:

- uso scorretto;
- impiego non autorizzato (ad esempio marcatura riferita a prodotti non certificati);
- situazione in cui un prodotto certificato si riveli successivamente non conforme o pericoloso ad esempio a causa di:
    - modifiche di progetto o di componenti;
    - problemi di produzione;
    - controlli non adeguati sul prodotto

i provvedimenti adottati possono comprendere:

- azioni correttive e pubblicazione della trasgressione;
- ritiro del certificato e della licenza d'uso della marcatura
- azioni di carattere legale.

La scelta del provvedimento da adottare dipenderà da diversi fattori, quali i riferimenti legislativi applicabili, le clausole contrattuali, la considerazione se l'abuso sia stato commesso in buona fede o deliberatamente, le conseguenze relative alla pericolosità del prodotto.
Nella decisione circa le azioni da intraprendere, Elettra si muoverà nel senso di proteggere l'integrità di immagine del proprio nome, di salvaguardare le persone che possono essere indotte in errore, a causa dell'impiego abusivo del marchio, di essere imparziale verso gli altri utilizzatori della Marcatura di Conformità rilasciato da Elettra.

Marcatura CE ed uso del marchio Per i prodotti che hanno ottenuto da ELETTRA le pertinenti Certificazioni CE/UE, il Committente dovrà redigere apposita dichiarazione di conformità ed apporre la marcatura CE, laddove richiesto e secondo le prescrizioni della Direttiva applicabile. È vietato apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE. Il Committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti. Per la marcatura CE, il riferimento a ELETTRA quale Organismo Notificato n. 2321 NON si applica in quanto non viene applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera b.

Il marchio CE deve misurare in altezza almeno 5 mm e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti. Qualora le caratteristiche finali del prodotto o la sua lavorazione non consentano in alcun caso l'apposizione del marchio direttamente sul prodotto stesso, esso dovrà essere apposta sulla confezione o sulla documentazione d'accompagnamento.
E' fatto divieto all'azienda fare utilizzo del marchio CE2321 e del logo Elettra nonché del logo Accredia associato ad Elettra nel certificato rilasciato.

11. Riservatezza

Elettra assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di certificazione, sono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Accreditamento e Certificazione, autorizzazione scritta da parte dell'Azienda interessata.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679 e successive integrazioni i dati personali forniti dal Fabbricante a ELETTRA saranno trattati da ELETTRA al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali dell'Azienda è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ELETTRA di dar corso ai medesimi rapporti.
I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ELETTRA con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti (Fascicolo Tecnico ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ELETTRA in qualità di Ente Notificato; in tale ambito i dati potranno essere trasmessi agli Enti predisposti alla sorveglianza di ELETTRA. "Titolare" dei dati personali è ELETTRA S.r.l., con sede in via F. Matteucci, 10 Calenzano (FI); ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679 il Fabbricante può, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ELETTRA, ad esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ELETTRA in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

12.Ricorsi, reclami e contenzioni

L'Azienda che utilizza i servizi di certificazione erogati da Elettra ha facoltà di presentare reclami e/o ricorsi scritti nei confronti dei comportamenti adottati e delle decisioni assunte da Elettra che provvederà a dare conferma scritta all'Azienda di avvenuta ricezione degli stessi.
I reclami possono essere effettuati anche da terzi, ad esempio utilizzatori delle macchine e/o componenti di sicurezza per i quali sono stati rilasciati certificati.

Elettra definisce, attua e documenta le appropriate azioni conseguenti ai reclami e ricorsi ricevuti e conserva le relative registrazioni, nel caso dei ricorsi ne informa le Autorità competenti.
I reclami sono analizzati da Elettra, tramite il Responsabile Certificazione che si fa carico di raccogliere tutte le informazioni necessarie per comunicare all'Azienda tempestivamente la presa in carico dello stesso.
I ricorsi/reclami contro decisioni o atti di Elettra devono essere presentati in forma scritta a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto contro cui si vuole ricorrere.

Elettra conferma la presa in carico del ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla sua ricezione, impegnandosi a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della pratica, dietro richiesta scritta. Tutti i ricorsi sono registrati in un apposito elenco e vengono presi in carico dal Legale Rappresentante.
Qualora il reclamo afferisca a trattamenti economico-amministrativi o procedurali ritenuti inappropriati dal cliente, il riesame sarà a cura della Direzione e di AQ. L'accoglimento o meno del ricorso, debitamente motivato, sarà comunicato dal Legale Rappresentante mediante raccomandata, entro 60 giorni.

Se il ricorso/reclamo afferisce a procedimenti tecnici, la Direzione assegna il riesame della certificazione ad un tecnico/team che non abbia preso parte all'iter sotto inchiesta negli ultimi due anni. Le risultanze saranno valutate dal Comitato Tecnico. Il Legale Rappresentante comunica l'esito della delibera e quindi l'accoglimento o meno del ricorso entro 90 giorni.

Qualsiasi contenzioso relativo all'esito del ricorso è competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Prato.